

Deducibilità degli accantonamenti di quiescenza e previdenza

Rapporti di lavoro dei dipendenti

Sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d'imposta in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti:

- a) gli accantonamenti ai **fondi per le indennità di fine rapporto**;
- b) gli accantonamenti ai **fondi di previdenza complementare** del personale dipendente (fondi-pensione interni; per i versamenti a fondi di previdenza "esterni":
 - istituiti ai sensi dell'art. 2117 cod. civ. (rispettando quindi gli obblighi di separazione patrimoniale e contabile ivi previsti, che comportano il divieto dei terzi creditori dell'imprenditore di sottoporre ad esecuzione forzata i beni "segregati" a fini previdenziali); nel caso sussista la predetta separazione patrimoniale i rendimenti finanziari maturati in capo alla società presso la quale è istituito il fondo interno, riferibili a quest'ultimo, non sono tassati in capo alla società, bensì in capo al fondo (l'accantonamento al fondo di tali rendimenti finanziari è in deducibile per la società: ris. 22.10.2004, n. 131);
 - costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti (l'accantonamento destinato ai conti individuali è iscritto nei libri paga e matricola: circ. 20.3.2001, n. 29/E; la suddivisione in singoli conti delle forme di previdenza complementare è funzionale alla detassazione in capo ai dipendenti delle rendite finanziarie già assoggettate a tassazione in capo all'imprenditore e destinate ai singoli conti). Con riguardo al requisito in esame, introdotto dal D.Lgs. n. 47/2000 con effetto dall'1.1.2001, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che nel caso di fondo composto da una parte dedotta (accantonamenti *ante* 1.1.2001) e da una parte tassata (accantonamenti *post*

1.12001, divenuti in deducibili per effetto del mancato rispetto del requisito), le prestazioni previdenziali sono deducibili in ciascun periodo d'imposta in base al rapporto tra la parte tassata e quella dedotta del fondo al 31.12.dell'anno precedente (ris. 29.12.2003, n. 232/E);

- c) **i maggiori accantonamenti necessari per adeguare i predetti fondi a sopravvenute modifiche normative e retributive.** In tal caso, il maggior accantonamento può essere dedotto nell'esercizio nel quale ha effetto la modifica oppure in quote costanti in tre esercizi (quello nel corso del quale ha effetto la modifica e i due successivi); nel caso di rinnovo degli accordi aziendali, è stato precisato che la modifica si considera efficace dall'esercizio di sottoscrizione e non già da quello in cui si produrranno concreti effetti (ris. 21.3.1981, n. 9/167);
- d) il 3% delle quote di **accantonamento al TFR destinate a forme pensionistiche complementari** (fino al 31.12.2003 - posto che non si applicava la particolare disciplina sugli accantonamenti - le somme in argomento dovevano essere accantonate in apposita riserva in sospensione d'imposta che concorreva a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dell'imputazione a capitale; ove l'esercizio fosse risultato in perdita, la deduzione poteva essere effettuata fino al quinto esercizio successivo); dal 1° gennaio 2008, la percentuale è del 6% per le imprese con meno di 50 addetti e del 4% per le altre (art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 252/2005);
- e) il 3% delle **quote di accantonamento al TFR, nel caso di trasformazione del TFR in titoli** (art. 8, D.Lgs. n. 299/1999).

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei fondi di fine rapporto

Le società e gli imprenditori commerciali applicano un'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata in ciascun periodo d'imposta (nell'anno di avvio dell'impresa l'imposta non è dovuta perché non c'è rivalutazione del TFR).

La rivalutazione è calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 2120 cod. civ. (tasso fisso

dell'1,50%, maggiorato del 75% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per impiegati e operai, rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente).

L'imposta, imputata a riduzione del fondo, è versata entro il 16.2 dell'anno successivo.

Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente (ovvero dell'anno in corso, secondo il metodo previsionale, circ. 12.6.2002, n. 50/E); l'acconto è versato entro il 16.12.

L'imposta sostitutiva (in acconto e a saldo) è versata tramite mod. F24 ed è compensabile con eventuali imposte a credito, nonché con il credito d'imposta sul TFR di cui all'art. 3, c. 213, L. n. 662/1996 (maturato a seguito dei versamenti obbligatori di quote del TFR per gli anni 1996 e 1997).

Le rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva non concorrono a formare la base imponibile ai fini della tassazione del TFR in capo ai dipendenti (art. 17 del t.u.i.r.).

Polizze assicurative per il pagamento del TFR

La stipula di una polizza assicurativa finalizzata ad ottenere i mezzi finanziari necessari per il pagamento del TFR non modifica il regime fiscale illustrato sopra, poiché il datore di lavoro deve comunque continuare a effettuare gli accantonamenti al fondo TFR e ad adempiere agli obblighi del sostituto d'imposta (a tale ultimo fine comunica alla società di assicurazioni l'aliquota da applicare sul TFR, circ. 9.10.1998, n. 235/E). I premi versati alla società di assicurazione non sono costi d'esercizio deducibili, dovendo figurare in bilancio tra i crediti (circ. 17.6.1987 n. 14/8/128); la differenza tra il capitale corrisposto dall'impresa di assicurazioni e l'ammontare dei premi pagati costituisce un provento tassabile (tale provento non è soggetto a ritenuta per i contratti stipulati dopo l'1.1.2001, mentre per i contratti stipulati anteriormente si applica la ritenuta a titolo di acconto del 12,50%; la ritenuta è a titolo d'imposta per i contratti stipulati prima dell'1.1.1996: art. 16, D.Lgs. n. 47/2000; art. 3, c. 113, L. n. 549/95; art. 6 L. n. 482/1985. Nel caso di rinnovo dopo l'1.1.2001 di un contratto precedentemente stipulato, occorre distinguere la parte di prestazione riferibile agli importi maturati ante e post 1.1.2001).

Altri rapporti di lavoro

Sono deducibili, con le stesse modalità previste per l'indennità di fine rapporto del personale dipendente, gli accantonamenti:

a) per le indennità di cessazione dei **rap-**

porti di collaborazione coordinata e continuativa: tali indennità devono essere stabilite contrattualmente ed il calcolo delle quote accantonabili e deducibili deve essere effettuato sulla base dei criteri di maturazione stabiliti nel contratto;

b) per le indennità di cessazione dei **rapporti di agenzia:** gli accantonamenti per l'indennità di fine rapporto di agenzia devono essere quantificati in conformità all'art. 1751 cod. civ. (che prevede un'indennità per la cessazione del rapporto pari al compenso annuo medio degli ultimi cinque anni), nonché alla specifica disciplina contenuta nell'accordo economico collettivo. Tale accordo prevede un trattamento di fine rapporto che si compone di: 1) indennità di risoluzione del rapporto, che spetta all'agente al momento della cessazione del rapporto: è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino alla cessazione del rapporto; 2) indennità suppletiva di clientela, corrisposta in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto e prevista nel caso in cui il vincolo contrattuale si sciogla a iniziativa del mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante ovvero in caso di dimissioni dell'agente o rappresentante dovute a vecchiaia, invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia. Tale quota di indennità si determina in misura percentuale (differente a seconda della durata del contratto) sulle provvigioni maturate; 3) indennità meritocratica, aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto ed all'indennità suppletiva, che è dovuta nel solo caso in cui l'importo complessivo di queste ultime sia inferiore al valore massimo previsto dall'articolo 1751 cod. civ. e, inoltre, ricorrano le condizioni per cui l'agente, alla cessazione del rapporto, abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti dai quali il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi. Tale ultima indennità è ottenuta per differenza tra il valore massimo di cui all'art. 1751 cod. civ. e la somma tra le indennità di cui ai precedenti punti 1) e 2). Gli accantonamenti per le causali indicate sono deducibili fiscalmente (ris.

9.4.2004, n. 59; Cass. 27.6.2003, n. 10221);

Accantonamenti inferiori in virtù della rivalsa

Nel caso in cui una società di assicurazioni effettui accantonamenti per cessazione del rapporto di agenzia in misura inferiore a quella prevista dal contratto collettivo per tenere conto del diritto di rivalsa esercitabile nei confronti dell'agente subentrante, la misura accantonata è da considerare quella effettivamente maturata e pertanto non è consentito dedurre extra-contabilmente la differenza (ris. 25.11.2005, n. 168).

c) per le indennità di cessazione dell'**attività sportiva professionistica**.